

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 novembre 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 ottobre 2023, n. 167.

Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. (23G00177)... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 26 ottobre 2023.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite. (23A06414) Pag. 7


DECRETO 15 novembre 2023.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Limone dell'Etna IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Limone dell'Etna». (23A06383) Pag. 8

Ministero dell'interno

DECRETO 6 ottobre 2023.

Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR. (23A06361) Pag. 10



Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 13 ottobre 2023.

Assegnazione di risorse per interventi di somma urgenza a favore dell'I.T.A. «Giuseppe Garibaldi» di Roma. (23A06382) Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 15 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Viatrix». (Determina n. 125/2023). (23A06385) Pag. 17

DETERMINA 15 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino per il virus respiratorio sinciziale (bivalente, ricombinante), «Abrysvo». (Determina n. 127/2023). (23A06386) Pag. 19

DETERMINA 15 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di atogepant, «Aquipta». (Determina n. 128/2023). (23A06387) Pag. 21

DETERMINA 15 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di duloxetina, «Duloxetina Zentiva». (Determina n. 129/2023). (23A06388) Pag. 23

DETERMINA 15 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di apalutamide, «Erleada». (Determina n. 130/2023). (23A06389) Pag. 25

DETERMINA 15 novembre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di mavacamten, «Camzyos». (Determina n. 131/2023). (23A06390) Pag. 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Sunitinib, «Sunitinib Glenmark». (23A06362) Pag. 31

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Midazolam, «Midazolam Kalceks». (23A06363) Pag. 32

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Brimonidina Tartrato, «Brimofree». (23A06364) Pag. 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Levetiracetam, «Levetiracetam Aristo». (23A06365) Pag. 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di enoxaparina sodica, «Enoxaparina Rovi». (23A06366) Pag. 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di sevoflurano 100%, «Sevoflurane Pira-mal». (23A06367) Pag. 34


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diffumal». (23A06368) Pag. 35

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Teva». (23A06369) Pag. 35

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Racetic». (23A06370) Pag. 35

Ministero della difesa

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri (23A06384) Pag. 35



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2023, n. 167.

Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in particolare l'articolo 1, comma 2;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2015, n. 57, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2016, n. 149, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2020, n. 58, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2022, repertorio n. 401, pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della cultura, recante «Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura»;

Ritenuto di utilizzare parte delle nuove posizioni dirigenziali per incrementare il numero di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;

Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della cultura dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici nella seduta del 6 luglio 2023;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1228/2023, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;

Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;



ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169

1. Al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresì, previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

3) al comma 2, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciassette»;

b) all'articolo 18:

1) al comma 1, le parole «ad eccezione di quello di cui al numero 2),» sono soppresse;

2) al comma 5, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

3) al comma 5, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «tredici»;

c) all'articolo 21, comma 4, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

d) all'articolo 23, comma 6, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 33:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

- 1) i Musei reali di Torino;
- 2) la Pinacoteca di Brera;
- 3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- 4) le Gallerie degli Uffizi;

5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;

6) il Parco archeologico del Colosseo;

7) il Museo nazionale romano;

8) la Galleria Borghese;

9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;

10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;

13) il Parco archeologico di Pompei;

14) la Reggia di Caserta;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) le Residenze reali sabaude;

2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei Liguria;

3) il Palazzo Ducale di Mantova;

4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;

5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia;

6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;

7) il Complesso monumentale della Pilotta;

8) le Gallerie Estensi;

9) i Musei nazionali di Ferrara;

10) i Musei nazionali di Ravenna;

11) i Musei nazionali di Bologna;

12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;

13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;

14) i Musei nazionali di Siena;

15) i Musei nazionali di Pisa;

16) i Musei nazionali di Lucca;

17) i Parchi archeologici della Maremma;

18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Umbria;

19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei Marche;

20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo;

21) le Gallerie nazionali d'arte antica;

22) il Museo etrusco di Villa Giulia;

23) il Museo delle Civiltà;

24) il Parco archeologico dell'Appia antica;

25) il Parco archeologico di Ostia antica;

26) Villa Adriana e Villa d'Este;

27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;

28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

29) le Ville monumentali della Tuscia;

30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;

31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;

32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise;


33) il Palazzo Reale di Napoli;

34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini;

35) i Musei nazionali del Vomero;

36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;

37) il Parco archeologico di Ercolano;



38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
 39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
 40) il Castello Svevo di Bari;
 41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;

42) i Musei nazionali di Matera;
 43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;

44) i Parchi archeologici di Crotona e Sibari;
 45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

46) i Musei nazionali di Cagliari.»;

2) al comma 6, quarto periodo, le parole « fatta eccezione dell'incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che è conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5» sono soppresse;

f) all'articolo 42, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di tredici, inclusa la Direzione musei statali città di Roma, e operano in una o più Regioni o in una città metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell'articolo 33, comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale Musei o di Direttore Musei statali della città di Roma possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.»;

g) all'articolo 43, comma 3, le parole « la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore» sono soppresse;

h) all'articolo 48, comma 1, Tabella A le parole

«Dirigenti di prima fascia 27

Dirigenti di seconda fascia 192*

Totale dirigenti 219»

sono sostituite dalle seguenti:

«Dirigenti di prima fascia 32

Dirigenti di seconda fascia 198*

Totale dirigenti 230».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede alle attività previste dal regolamento medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2023

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Il Ministro della cultura
SANGIULIANO

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2805

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;



d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti (36) per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2022, n. 264:

«Art. 13. (*Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri*). — 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:

«2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.»

— Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 52. (*Attribuzioni*). — 1. Il ministero della cultura esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

Art. 53. (*Aree funzionali*). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;


i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.

Art. 54. (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.

2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»



— Si riporta il testo dell'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95, S.O.:

«Art. 22. (*Disposizioni sul personale e sulla cultura*). — 1.-5-quinquies (*omissis*)

6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2015, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni. »

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli artt. 4, 18, commi 1 e 5, 21, comma 4, 23, comma 6, 33, 43 e 48, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2020, n. 16, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. (*Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale*). — 1. Il Ministero si articola in undici uffici dirigenziali di livello generale centrali e diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale. Sono, altresì, previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i diciassette istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).

2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:

a) l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR;

b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. ».

«Art. 18. (*Direzione generale Musei*). — 1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dalle direzioni

regionali Musei e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), anche su proposta del Segretario regionale.

Omissis

5. La Direzione generale Musei si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonché in non più di tredici direzioni regionali Musei, con competenze su una o più Regioni o su una città metropolitana, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ».

«Art. 21. (*Direzione generale Creatività contemporanea*). — (*omissis*)

4. La Direzione generale Creatività contemporanea si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ».

«Art. 23. (*Direzione generale Cinema e audiovisivo*). — 6. La Direzione generale Cinema si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ».

«Art. 33. (*Uffici dotati di autonomia speciale*). — 1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) l'Archivio centrale dello Stato;

2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;

3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

3) il Centro per il libro e la lettura;

4) l'Istituto centrale per gli archivi;

5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demografia antropologica;

9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

11) l'Istituto centrale per la grafica;

12) l'Istituto centrale per l'archeologia;

13) l'Opificio delle pietre dure;

14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto;

15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:


a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) i Musei reali di Torino;

2) la Pinacoteca di Brera;

3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

4) le Gallerie degli Uffizi;



- 5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;
- 6) il Parco archeologico del Colosseo;
- 7) il Museo nazionale romano;
- 8) la Galleria Borghese;
- 9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
- 10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
- 12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
- 13) il Parco archeologico di Pompei;
- 14) la Reggia di Caserta;
- b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
- 1) le Residenze reali sabaude;
- 2) i Musei nazionali di Genova – Direzione regionale Musei Liguria;
- 3) il Palazzo Ducale di Mantova;
- 4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;
- 5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia;
- 6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;
- 7) il Complesso monumentale della Pilotta;
- 8) le Gallerie Estensi;
- 9) i Musei nazionali di Ferrara;
- 10) i Musei nazionali di Ravenna;
- 11) i Musei nazionali di Bologna;
- 12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;
- 13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;
- 14) i Musei nazionali di Siena;
- 15) i Musei nazionali di Pisa;
- 16) i Musei nazionali di Lucca;
- 17) i Parchi archeologici della Maremma;
- 18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Umbria;
- 19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei Marche;
- 20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo;
- 21) le Gallerie nazionali d'arte antica;
- 22) il Museo etrusco di Villa Giulia;
- 23) il Museo delle Civiltà;
- 24) il Parco archeologico dell'Appia antica;
- 25) il Parco archeologico di Ostia antica;
- 26) Villa Adriana e Villa d'Este;
- 27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;
- 28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- 29) le Ville monumentali della Tuscia;
- 30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;
- 31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;
- 32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise;
- 33) il Palazzo Reale di Napoli;
- 34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini;
- 35) i Musei nazionali del Vomero;
- 36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;
- 37) il Parco archeologico di Ercolano;
- 38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
- 39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
- 40) il Castello Svevo di Bari;
- 41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
- 42) i Musei nazionali di Matera;
- 43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;
- 44) i Parchi archeologici di Crotona e Sibari;

45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

46) i Musei nazionali di Cagliari.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o più istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresì ridefinire gli uffici da essi regolati, nonché definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo.

5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresì conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.»

«Art. 43. (Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura). — (omissis)

3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati o espressamente attribuiti alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero.»

«Art. 48. (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche).

Allegato

Tabella A

(Prevista dall'articolo 48, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 32

Dirigenti di seconda fascia 198*

Totale dirigenti 230

* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro»

23G00177

